



Accordo con la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021

A.C. 3539

Dossier n° 559 - Schede di lettura
20 aprile 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3539
Titolo:	Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	25 marzo 2022
assegnazione:	13 aprile 2022
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	consultiva
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro e XIV Politiche UE
Oneri finanziari:	No

Il 18 giugno scorso, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, e la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, hanno firmato a Roma un accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale.

L'accordo, che s'inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i paesi dell'est europeo, ha l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Si tratta di un'intesa di particolare rilevanza in ragione in ragione della **numerosa comunità moldava residente in Italia**: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Come evidenziato dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, consentendo alle autorità moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche. Per l'Italia non vi è alcun impatto sulla legislazione nazionale, in quanto le prestazioni pensionistiche e le rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai sensi dell'ordinamento italiano, sono esportabili.

Contenuto dell'accordo

L'Accordo, preceduto da un breve preambolo, si compone di 16 articoli.

L'**articolo 1**, definisce il significato dei termini utilizzati nell'Accordo, precisando in particolare il significato dei termini residenza e dimora che nei due Paesi hanno diverso significato (*per l'Italia residenza è il luogo abituale di dimora e dimora è il luogo in cui una persona si trova al momento*;

per la **Moldova** residenza è il temporaneo soggiorno e dimora soggiorno abituale).

L'**articolo 2** individua il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti (comma 1 e 2):

- per l'Italia: alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione obbligatoria, dai regimi per i lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall'INPS; alle rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall'INAIL;
- per la Moldova: alla pensione per limite d'età; alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, a pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, alla pensione per i superstiti.

L'articolo precisa altresì (comma 3) che l'**Accordo non si applica**:

- per l'Italia: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia;
- per la Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età ed agli assegni sociali.

L'**articolo 3** stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'**articolo 4** garantisce l'**esportabilità** del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 5**) relativo alla presentazione delle domande, stabilisce le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità moldave, prevedendo che siano presentate, tramite l'istituzione competente italiana, che le trasmetterà insieme alla documentazione, all'istituzione competente moldava. Le domande di pensione italiana dovranno essere trasmesse all'INPS per via telematica. Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate tramite l'istituzione competente moldava all'INAIL.

L'**articolo 6** riguarda eventuali **esami medici**, stabilisce che se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati ha presentato una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedono un esame medico per l'accertamento di requisiti sanitari, l'esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Solo se l'esame medico viene effettuato nell'interesse di entrambe le Parti/gli Stati, l'istituzione del luogo di residenza e/o dimora si assume l'onere della relativa spesa.

L'**articolo 7** prevede il principio dell'**assistenza amministrativa** reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti. Il comma 2) prevede la possibilità di realizzare sistemi di scambio di informazioni tra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate.

L'**articolo 8** riguarda il **recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso**, prevedendo la possibilità della Parte che ha pagato prestazioni non dovute di chiedere all'altro Stato che paga una prestazione allo stesso beneficiario di trattenere eventuali pagamenti indebiti dalle somme dovute a tale beneficiario. L'Istituzione competente dell'altra Parte tratterà tale importo nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasmetterà la somma trattenuta all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

L'**articolo 9** stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le disposizioni per la **protezione dei dati personali** sono contenute nell'allegato A, che è parte integrante dell'Accordo.

L'**articolo 10** tratta il **pagamento delle prestazioni**, prevedendo che le istituzioni di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

L'**articolo 11** stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede la possibilità di servirsi delle lingue ufficiali delle Parti e della lingua inglese; stabilisce altresì che non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

L'**articolo 12** prevede la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti riguardo alla reciproca informazione relativa a modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di

sicurezza sociale.

Infine gli articoli da 13 a 16 contengono **le clausole finali dell'Accordo**, il quale prevede che la **soluzione delle controversie** relative all'interpretazione o attuazione dell'Accordo avvenga per via diplomatica (art. 13); la sua **durata** sia illimitata, salvo la denuncia mediante comunicazione per via diplomatica (art. 14); potrà essere modificato o integrato mediante accordo tra le Parti, nel rispetto della **clausola di neutralità finanziaria** per la quale le attività previste saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari (art. 15); infine l'**entrata in vigore** dell'Accordo avverrà il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica, dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (art.16).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3539 è costituito da 3 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Il provvedimento è accompagnato, oltre che dalla relazione, dalla relazione tecnica e da un'analisi tecnico-normativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.